



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Delibera n° 11 del 30/09/2020

OGGETTO:

TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 e scadenza rate.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:11 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Capparelli Rosaria Amalia	x
CONSIGLIERE	Porco Michele	x
CONSIGLIERE	Zupo Vincenzo	x
CONSIGLIERE	Napolitano Antonio	x
CONSIGLIERE	Cribari Carmen	x
CONSIGLIERE	Calvosa Claudio	x
CONSIGLIERE	Tortora Claudia	x
CONSIGLIERE	Reda Francesco	x
CONSIGLIERE	Blandi Rossella	x
CONSIGLIERE	Iusi Maria Assunta	x
CONSIGLIERE	Capparelli Gianluca	x

Presenti: 11

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Avv. Capparelli Rosaria Amalia nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTA l'approvazione della deliberazione ARERA 443/2019 recante Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

VISTA l'approvazione della deliberazione ARERA 444/2019 recante il testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione dal 1° Aprile 2020- 31 dicembre 2023-TITR;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 107 c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 106 c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;*
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

VISTA la deliberazione del C.C. n. 5 del 31.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano finanziario e sono state determinate le tariffe della componente relativa al Tributo servizio rifiuti (TARI) anno 2019.

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 04.09.2020 ha proposto al Consiglio Comunale l'approvazione del “Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali”, predisposto dai competenti uffici comunali e composto di n. 26 articoli”;

VISTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 60 del 04.09.2020 ha proposto al Consiglio Comunale la “Definizione delle Tariffe TARI anno 2020” - Numero rate e scadenze;

VISTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 67 del 18.09.2020 ha proposto al Consiglio Comunale l'approvazione dello schema “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”, predisposto dai competenti uffici comunali;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;*
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

Operano le seguenti disposizioni:

- a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni dalla data di versamento;*
- b) ai fini del versamento del tributo, i Comuni devono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARI*

CONSIDERATO che il versamento per la componente TARI è effettuato in autoliquidazione d'ufficio a favore del Comune (compreso il 5% del tributo provinciale) da inviare mezzo posta ai contribuenti mediante modello unificato F24 e/o bollettino postale precompilato di cui alle disposizioni dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

CONSIDERATO che il Comune per l'anno 2020 deve rispettare la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

CONSIDERATO che per l'emissione del ruolo TARI anno 2020 necessita l'elaborazione e approvazione del piano finanziario (PEF) finalizzato alla formazione delle nuove tariffe sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

PRESO ATTO dell'incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF per l'esercizio 2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

RILEVATO che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo anno 2020 l'Amministrazione Comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2020.

VISTE le circolari MEF in materia di TARI

RAVVISATA pertanto la necessità di stabilire le scadenze di versamento della componente TARI per l'anno 2020 prevedendo di norma almeno due rate.

VISTA la risoluzione n. 45/E del 24.04.2014 dell'Agenzia delle Entrate ad oggetto: "Istituzione dei codici tributo per i versamenti tramite mod. F24 della tassa sui rifiuti TARI";

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario-Tributi, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO:

- del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente
- della correttezza e regolarità delle procedure;
- della correttezza formale nella redazione dell'atto

VISTI:

- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE

1. La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 31.03.2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

(Riferite Alle categorie :1)CIVILE ABITAZIONE - 2)CIVILE ABITAZIONE RIDOTTA - 3)CIVILE ABITAZIONE RURALE 4) NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE)

Categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
1 COMPONENTE	0,525098	77,782735
2 COMPONENTI	0,616115	124,452376
3 COMPONENTI	0,700131	140,008923
4 COMPONENTI	0,756141	171,122017
5 COMPONENTI	0,777145	225,569932
6 O PIÙ COMPONENTI	0,770144	264,461299

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE pertinenze

(Riferite Alle categorie : 1)Garages, 2)Cantine,3)Legnaie, 4)Superfici Domestiche Accessorie.)

Categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
PERTINENZE domestiche	0,700131	

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Tariffa fissa €/mq	Tariffa var. €/mq
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,434248	0,409163
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,617968	0,584519
STABILIMENTI BALNEARI	0,626319	0,597109
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,434248	0,409163
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,294393	1,226591
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,826741	0,782356
CASE DI CURA E RIPOSO	1,00211	0,94782
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,876847	0,832715
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,526108	0,495492
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	0,968707	0,918144
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,26934	1,199613
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,885198	0,839909
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,210883	1,146557
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,718179	0,677143
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,793337	0,749983
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	3,238487	3,068095
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,560392	2,423506
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,338258	2,219374
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,521978	2,387535
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	0,283931	0,269778
DISCOTEQUE, NIGHT-CLUB	1,461411	1,387558
MAGAZZINI E DEPOSITI (COMM.LI SENZA VENDITA DIRETTA)	0,36744	0,350711
AGRITURISMI	0,91025	0,858793

- Di dare atto che sulla base del PEF Anno 2020 approvato con le nuove modalità si provvederà ad una successiva deliberazione di approvazione e di determinazione delle tariffe TARI Anno 2020 definitive;
- Di approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI corrispettive adottate per l'anno 2019, con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 che può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;
- Di definire, ai sensi e per gli effetti della normativa e Regolamento citati in premessa, la riscossione del tributo TARI in acconto in numero tre (3) rate che dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

Rate	Scadenza	Note
1° rata	31.10.2020	Acconto con tariffe 2019
2° rata	30.11.2020	Acconto con tariffe 2019
3° rata	31.12.2020	Acconto con tariffe 2019

Il numero delle rate e delle scadenze a conguaglio a saldo verranno stabilite successivamente con l'approvazione del PEF 2020;

- Di dare atto che viene garantita la copertura integrale dei costi più eventuale conguaglio a decorrere dal 2021;
- Di dare atto che saranno inviati ai contribuenti, ai fini del versamento, i modelli precompilati come predisposti per il pagamento della TARI, riportanti le rate di cui sopra;

8. Di pubblicare il presente atto sul sito Amministrazione Trasparente;
9. Di rimettere il presente atto al Responsabile Settore Finanziario per quanto di competenza;
10. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
11. Di dichiarare la immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art.134 comma IV, del D.lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto all' o.d.g. ed fa presente che quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria per il 2020 è prevista la possibilità di applicare le tariffe vigenti al 2019 con eventuale conguaglio da determinarsi con il Piano Economico Finanziario PEF che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre di quest'anno. Conguaglio che potrà essere ripartito sulle successive tre annualità.

Il consigliere comunale Blandi esprime voto contrario del suo gruppo a causa del modus operandi dell'amministrazione che non rende partecipe la minoranza degli atti preparatori del consiglio, come da allegato intervento (consegnato in copia nelle mani del segretario comunale) e riportato in merito alla discussione del secondo punto all'o.d.g. "Regolamento Generale delle entrate comunali e accertamento con adesione – Approvazione".

Il Sindaco invita la consigliera Blandi a discutere della proposta in oggetto.

Il consigliere comunale Blandi ribadisce quanto già detto.

Di seguito rilevato che non vi sono altri interventi il Sindaco mette ai voti la proposta.

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il risultato della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, sulla proposta in oggetto;

Con voti 8 favorevoli, 3 (tre) contrari (Blandi R. e Iusi M.A. e Capparelli G.) ;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata, confermata e trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente riscontrata l'urgenza di provvedere in merito

Con voti 8 favorevoli, 3 (tre) contrari (Blandi R. e Iusi M.A. e Capparelli G.)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUNTO 2:

Per quanto riguarda questo punto 2 all'ordine del giorno, ma anche il punto 3, 4, 5 e 6 ci rabbrivisce e non stupisce per l'ennesima volta il fatto che questa amministrazione, o meglio la giunta, o forse dovrei dire il sindaco non comprende ancora il significato del termine "democrazia" ed il funzionamento degli organi dell'ente offendendo i cittadini e non rispettando il mandato elettivo dei consiglieri comunali che sono qui proprio per rappresentarli.

Il consiglio comunale è l'organo rappresentativo della volontà popolare ed ha competenza per l'adozione non solo dei regolamenti, ma anche delle delibere di aliquote e tariffe, residuando alla Giunta comunale solamente le tariffe dei tributi minori e i regolamenti di organizzazione. Ed infatti la natura stessa dei regolamenti che comprende atti di natura generale a carattere normativa non può che essere di competenza del maggiore organo politico amministrativo dell'Ente ovvero il CONSIGLIO COMUNALE.

Ed invece, il Sindaco continua a prendersi beffa di noi consiglieri di minoranza, ma anche di voi consiglieri di maggioranza non riconoscendo l'importanza del ruolo di noi tutti con il suo modus operandi non avendoci reso partecipi e neppure edotti di tutti gli atti prodromici alla proposta che ci viene presentata già bella confezionata.

E' una vergogna nonché un oltraggio alla democrazia diretta portare in Consiglio i Regolamenti già pronti ed avendone già stabilito criteri e modalità e chiederne soltanto l'approvazione, quando è proprio il Consiglio che deve dettare i criteri e le modalità di ogni Regolamento previo confronto e discussione sul da farsi.

Il ruolo dei consiglieri non è solo quello di approvare ciò che la Giunta o il Sindaco propone. Quella richiesta del Sindaco della famosa alzata di mano (senza cognizione di causa) che oggi si configura più che mai come una mancanza di rispetto nei confronti di tutti, è davvero motivo di sdegno.

E voi consiglieri di maggioranza badate bene a ciò che accade e riflettete su tali comportamenti, perché ogni vostra alzata di mano implica una vostra responsabilità di scelta che deve essere fatta in maniera consapevole e non magari semplicemente per partito preso. Abbiate il buon senso di concederci almeno il beneficio del dubbio di quello che a gran voce, come gruppo di opposizione, stiamo cercando di dimostrare per il bene della comunità dal primo giorno in cui siamo entrati in consiglio comunale.

Il comune ricordo ancora una volta è di tutti e non solo di chi lo governa e siede al vertice.

Questo problema lo avevamo già sollevato durante il consiglio del 28 giugno 2019, e gli scritti contenuti nei verbali di quella seduta ne sono la prova. Ma evidentemente il Sindaco fa finta di ignorare ogni nostra osservazione corredata da valide motivazioni. E questo di certo non le porterà rosee conseguenze bensì andrà ad aggiungersi al lungo elenco di contestazioni che portiamo nelle sedi competenti.

Per tale motivo a prescindere dal contenuto dei Regolamenti stessi riteniamo errato il comportamento del Sindaco e della Giunta non avendo rispettato i principi cardini del buon andamento dell'ente pubblico quale è il comune e pertanto non siamo concordi nel votare la loro approvazione riservandoci di prendere di conseguenza ulteriori decisioni in merito.

PUNTI 3, 4, 5 e 6

Riportando tutto quanto già detto per il punto 2 assolutamente non siamo d'accordo nel votare i Regolamenti così come proposti riservandoci dal prendere ulteriori decisioni in merito.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 24/09/2020

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio

Rag. Gino Santoro

F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Rag. Gino Santoro

F.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Gino Santoro

F.to

Data 24/09/2020

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to

Dssa Daniela Goffredo

Il Sindaco

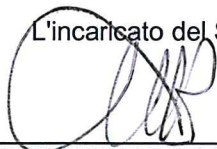
F.to

Avv. Capparelli Rosaria Amalia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

N° del **2897** **13 OTT. 2020**

L'incaricato del Servizio



Il Segretario Comunale

F.to

Dssa Daniela Goffredo

La suesesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

☐ è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

Il Segretario Comunale

F.to

Dssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale

Dssa Daniela Goffredo

